

STATUTO DELLA FONDAZIONE "LUISA FANTI MELLONI"

(modificato a seguito dell'incorporazione della Fondazione "Gino Galletti")

Art. 1 – Costituzione dell'Ente

L'Istituzione denominata Fondazione "Luisa Fanti Melloni", con sede in Bologna Via Santo Stefano n. 30, trae la sua origine dal legato disposto a favore dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con testamento olografo, dalla Signora Luisa Fanti Melloni, deceduta a Bologna il 21.7.02, testamento pubblicato dal Notaio Bonoli in data 25.07.02 Rep. 54.062 Fasc. 22.570, registrato a Bologna il 26.7.02. In ragione del rapporto di strumentalità, l'Università di Bologna può assegnare alla Fondazione specifiche professionalità, secondo modalità definite in appositi accordi di servizio tra le parti.

La Fondazione "Luisa Fanti Melloni" ha incorporato, attraverso operazione di fusione, la Fondazione "Gino Galletti" costituita, ai sensi dell'art.12 e segg. del c.c., per volontà del coniuge signora Bacchi Ercolina allo scopo di onorare la memoria di Gino Galletti, assumendo su di sé la più alta considerazione in favore dello studio e della ricerca del morbo di Alzheimer, in tutte le sue patologie.

Art. 2 – Scopo dell'Ente

La Fondazione ha per fine quello di promuovere la ricerca sulle cure dell'infarto cardiaco e più in generale nel campo della cardiologia e delle discipline ad essa connesse, in base allo sviluppo delle scienze, anche istituendo borse di studio per studenti presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna che abbiano svolto tesi sull'infarto cardiaco meritevoli di proseguire i loro studi.

A tal fine la Fondazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero ovvero stipulare convenzioni con altre Università o con ospedali pubblici e privati, Aziende sanitarie Locali, cliniche o istituti di ricerca che perseguano il medesimo fine di ricerca nel settore della cardiologia e delle discipline strettamente connesse, al fine di dare la massima diffusione al problema dell'infarto cardiaco e delle sue cure, con tutela degli infartuati e studiando le possibili forme di protezione giuridica degli ammalati, con proposte e ricerche per creare particolari forme assistenziali mediche e giuridiche, con particolare riguardo agli aspetti fiscali, in funzione della totale deducibilità dall'imposizione personale delle spese mediche sostenute per la cura dell'infarto e tutele pensionistiche di invalidità per gli infartuati.

Delle borse di studio conferite e dei risultati conseguiti nella ricerca delle cure per tali malati sarà fatta espressa menzione nella cronaca di Bologna del "Resto del Carlino" per ricordare la memoria della Signora Luisa Fanti ved. Melloni e del di lei marito Dott. Vincenzo Melloni.

A seguito dell'incorporazione, attraverso operazione di fusione, della Fondazione "Gino Galletti" di cui all'art. 1, la Fondazione "Luisa Fanti Melloni" si propone altresì la finalità di promuovere attività di studio e di ricerca sul morbo di Alzheimer e sui meccanismi neurobiologici alla base delle malattie neurodegenerative. Tale scopo può essere perseguito attraverso iniziative scientifiche, convegni, progetti di ricerca, assegnazione di borse di studio e, in generale, finanziamenti finalizzati a tale scopo.

Art. 3 – Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito da parte del legato testamentario predetto, e in particolare dalla proprietà:

- dell'intero fabbricato, accessori e beni in esso contenuti in Via Santo Stefano 30, in Bologna, di cui alla partita 1056830, Catasto urbano di Bologna;
- dell'immobile in Via Della Santa n. 9/6, meglio identificata alla partita n. 1056831;
- del fabbricato condominiale di Via Borgonuovo 29/2 identificato alla partita 1056830;
- delle quote della Società Agricola Immobiliare "Il Conte" s.r.l. con sede in Bologna, via Santo Stefano 30 (società costituita dal Notaio Valeriani, rep; 1704/1164);

di mobili, arredi e suppellettili e quant'altro in tali cespiti contenuti; enumerati nell'atto costitutivo e di cui all'inventario del Notaio Saladini Pilastrini e che meglio descrive gli immobili facenti parte del patrimonio della Fondazione.

Il tutto con il carico degli oneri indicati nel precitato testamento, nonché con accrescimento degli altri beni mobili, immobili e denaro che venissero acquisiti a seguito di redistribuzione del residuo in proporzione fra i legatari come disposto nel testamento, ovvero in caso di rinuncia o decadenza degli altri legatari. Costituiranno altresì il patrimonio gli incrementi dovuti ad ulteriori lasciti di terzi o contributi da parte di enti pubblici tesi allo stesso fine della Fondazione.

A seguito dell'incorporazione, attraverso operazione di fusione di cui all'art. 1 rientrano nel Patrimonio della Fondazione "Luisa Fanti Melloni", i beni mobili già appartenuti alla incorporata Fondazione Gino Galletti e conferiti nell'atto di fusione.

La Fondazione "Luisa Fanti Melloni" è tenuta, tramite il proprio sito istituzionale e attraverso apposite attività comunicative, a dare un'adeguata visibilità al patrimonio dell'incorporata Fondazione "Gino Galletti" anche al fine di salvaguardare e valorizzare il relativo lascito testamentario.

Art. 4 – Destinazione delle rendite

La Fondazione provvederà al conseguimento dei suoi fini, che non hanno per natura alcun fine di lucro con le rendite del suddetto patrimonio e con gli altri proventi non destinati ad incrementare il patrimonio medesimo. Qualunque eccedenza positiva andrà devoluta all'incremento del patrimonio e non costituirà in caso utile di esercizio. Le rendite, dedotte le somme per il mantenimento del patrimonio e quelle utilizzate per le borse di studio e per analoghe forme di sostegno alla formazione di giovani ricercatori saranno destinate alle finalità di cui all'art.2, privilegiando le iniziative che possano potenziare e promuovere in ogni senso tali obiettivi

Art. 5 – Organi

Organi dell'Ente sono:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- l'Organo di controllo

Art. 6 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è il Rettore pro- tempore dell'Università di Bologna, o persona da lui nominata.

Vice Presidente è il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia della medesima Università.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri Organi o Uffici della Fondazione.

Il Presidente approva l'ordine del giorno dei lavori, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente o da un Consigliere da lui indicato.

Art. 7- Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.

Ne fanno parte di diritto il Magnifico Rettore dell'Università di Bologna, che lo presiede, il Direttore Generale e il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia della medesima Università.

Un quarto componente viene nominato dal Magnifico Rettore dell'Università di Bologna ed un quinto componente viene nominato dal Direttore Generale della medesima Università.

Il componente nominato dal Magnifico Rettore opera, per professionalità ed esperienza, nell'interesse dell'incorporata Fondazione "Gino Galletti" in modo che possa efficacemente contribuire al perseguimento dei suoi fini istituzionali. In sede di prima applicazione e, quindi, in via transitoria, sarà indicato attraverso designazione diretta nell'atto di fusione per incorporazione della Fondazione "Gino Galletti" nella Fondazione "Luisa Fanti Melloni", dal Magnifico Rettore.

I componenti nominati dal Rettore e dal Direttore Generale restano in carica per tre anni e decadono, in ogni caso, con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno di cessazione della carica del Rettore e di Direttore Generale. I membri nominati devono possedere i requisiti di onorabilità e compatibilità previsti dalle normative in materia di nomine in enti in controllo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni controllanti.

I componenti del consiglio esercitano la carica a titolo gratuito, salvo che siano investiti di particolari deleghe gestionali in applicazione analogica dell'art. 2389, c. 3 del Codice Civile.

Art. 8 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo
- deliberare i regolamenti di amministrazione del personale;
- approvare programmi di attività per la valorizzazione del patrimonio;

- adottare le misure organizzative e gestionali previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

La mancata adozione delle misure previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza comporta la revoca degli amministratori da parte dell'Università di Bologna.

Art. 9 - Attività Immobiliare e mobiliare

Il Consiglio di amministrazione potrà, al momento opportuno, trasformare le attività mobiliari (arredi ed altro) in titoli pubblici ed obbligazioni garantite dallo Stato o Enti bancari primari, così da semplificare sempre più l'amministrazione.

Per la vendita dei beni mobili sarà assicurata l'applicazione dei principi comunitari generali di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Se si dovesse procedere a vendite immobiliari si dovrà indire pubblico incanto con divieto di vendita del Palazzo di Via Santo Stefano 30 ove è posta la lapide.

Art. 10 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione laddove sia indicato nell'avviso di convocazione, può riunirsi in audio/videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti aventi diritto.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia consentito che il Presidente e il Segretario o il Notaio non si trovino nel medesimo luogo fisico.

Si riunirà straordinariamente nel caso la maggioranza dei suoi membri lo richieda almeno dieci giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà riunirsi entro il mese di settembre per approvare il bilancio preventivo per il successivo esercizio ed entro il mese di maggio per approvare il conto consuntivo del precedente esercizio.

I membri del Consiglio di Amministrazione che non parteciperanno senza giustificazione a tre riunioni successive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna.

Art. 11- Deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza degli intervenuti.

Art. 12 - Verbale

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario verbalizzante e sono firmati dal Presidente, previa approvazione degli intervenuti.

Art. 13– Organo di Controllo

L'organo di controllo, in forma monocratica, è nominato dall'Università di Bologna tra persone dotate di adeguata professionalità iscritte all'Albo dei Revisori dei Conti, dura in carica tre esercizi e l'incarico è rinnovabile. Il compenso dell'organo di revisione è determinato dall'Università di Bologna.

L'organo esercita la revisione legale dei conti, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

L'organo redige una relazione accompagnatoria al bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno.

Art. 14 – Scioglimento e Liquidazione

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute. Per l'esecuzione della liquidazione l'Università di Bologna nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio è devoluto all'Università di Bologna per iniziative riferibili a quelle individuate all'art. 3 del presente Statuto

Art. 15 - Disposizioni finali

Per le materie non espressamente menzionate nel presente Statuto si osservano le vigenti disposizioni ed i regolamenti di futura emanazione in materia.